



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 10.09.2014

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento.

L'anno duemilaquattordici, questo giorno dieci del mese di settembre, alle ore 17:00, nella sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data 09.09.2014 n.13909 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente - seduta pubblica - di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Giancarlo Fuscaldo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Rocca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	SICILIANI ROBERTO (Sindaco)	X		10	SALERNO VINCENZO		X
02	BERARDI GIUSEPPE	X		11	FERRARA FRANCESCO	X	
03	FERRARI SERGIO	X		12	PUCCI GIOVANBATTISTA	X	
04	GENTILE LEONARDO		X	13	PARRILLA NICODEMO		X
05	AMORUSO FERDINANDO	X		14	CARLUCCIO DINO		X
06	ANANIA ANTONIO	X		15	RUSSO GIUSEPPE		X
07	FUSCALDO GIANCARLO	X		16	SPATARO DOMENICO		X
08	CHIARELLI VINCENZO	X		17	MALENA SALVATORE		X
09	BARONE FRANCESCO	X					

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

introduce l'argomento oggetto di trattazione iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, avente ad oggetto: **"Approvazione aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento"** ed illustra la proposta di deliberazione.

In assenza di interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in materia di podestà regolamentare;

Premesso che con i commi dai 639 ai 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:


- I.M.U (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze;
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto Conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1. della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 T.A.R.L (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 T.A.S.I. (componente tributo servizi indivisibili) commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti T.A.R.L e T.A.S.I.);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **669:** il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **671:** la T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **676:** l'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- **677:** il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota




rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I e dell' I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla Legge statale per l' I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l' aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote T.A.S.I. possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d' imposta o altre misure, tali da generare effetti sui carico di imposta T.A.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all' I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- **678:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l' aliquota massima della T.A.S.I. non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- **681:** nel caso in cui l' unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare, quest' ultimo e l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L' occupante versa la T.A.S.I. nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell' ammontare complessivo della T.A.S.I., calcolato applicando l' aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare;
- **632:** con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l' applicazione della IUC, concernente tra l' altro l' individuazione dei servizi indivisibili e l' indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 12.12.2012 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni I.M.U.;

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore alio 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d' imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili";*

Visto l' articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n. 16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all' articolo 151 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;



Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dai Responsabili delle Aree interessate;
- ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o, del D.L. n. 174 del 2012, è stato richiesto e formalmente acquisito parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato sub 1 del presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.


Con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014, come sotto specificate:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<p>2,5 PER MILLE</p>	<p>ALIOUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2: A/3;A/4;A/5;A/6; A/7 E LE RELATIVE PERTINENZE, Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nei catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nei quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nei caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nei territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali <u>gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</u></p>
<p>2,5 PER MILLE</p>	<p>ANZIANI E DISABILI L'abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>



2,5 PER MILLE	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE, Alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>						
2,5 PER MILLE	<p>COOPERATIVE A PROPRIETÀ' INDIVISA Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p>						
2,5 PER MILLE	<p>FORZE DI POLIZIA L' immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p>						
	<p>DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE Alle abitazioni succitate si applicano le seguenti detrazioni: Detrazione ordinaria Al tributo annuo lordo deve essere sottratta una detrazione ordinaria annua il cui importo deve essere determinato in funzione della rendita catastale complessiva data dalla somma delle rendite catastali dell'alloggio e delle eventuali pertinenze al netto della maggiorazione del 5%.</p>						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="790 1438 1428 1608">La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella</td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1608 1252 1794">Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze, entro euro:</td> <td data-bbox="1252 1608 1428 1794">Detrazione annua applicabile euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1794 1252 1901" style="text-align: center;">≤350,00</td> <td data-bbox="1252 1794 1428 1901" style="text-align: center;">70,00</td> </tr> </table>	La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella		Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze, entro euro:	Detrazione annua applicabile euro	≤350,00	70,00
La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella							
Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze, entro euro:	Detrazione annua applicabile euro						
≤350,00	70,00						

	>350,00 ≤650,00	50,00
	>650,00	30,00
	Le suddette detrazioni si applicano anche alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale	
2,5 PER MILLE	IMMOBILI MERCE Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.	
1 PER MILLE	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA.	
1 PER MILLE	ALLOGGI SOCIALI: DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE 22/04/2008.	
0	ALTRI FABBRICATI Per le unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10).	
2,5 PER MILLE	Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale".	

0	Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria e in detrazione pari ad €, 200,00.
0	Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.
0	Aree Fabbricabili.
0	Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, C/1, C/4, C/3, D/2, D/5, D/8, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del regolamento comunale TASI sono previste le seguenti riduzioni, non cumulabili:

- euro 30,00 per abitazione con un unico occupante;
- euro 30,00 abitazioni con presenza nel nucleo familiare di soggetto con disabilità grave, regolarmente accertata dagli enti preposti.

3) di Dare Atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dai 1 gennaio 2014:

- che il gettito TASI previsto, pari ad €. 774.481,70, è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 23,06% del costo di seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

a) pubblica sicurezza e vigilanza:	€.	213.240,00
b) tutela dei patrimonio artistico e culturale:	€.	35.650,00
c) servizi cimiteriali:	€.	46.310,50
d) servizi di manutenzione stradale	€.	807.801,00
e) servizi di manutenzione verde pubblico	€.	44.000,00
f) servizi di illuminazione pubblica:	€.	274.025,00
e) servizi socio assistenziali:	€.	1.709.729,90
g) servizio di protezione civile:	€.	227.270,00

4) di dare Atto che, ai sensi dell'art. 9 al comma 3 del regolamento TASI, il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art, 13 comma 9bis dei D. L. 201/2011, tutte

fattispecie non soggette ad I.M.U, inoltre, alle unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10); agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti ai pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della T.A.S.I e dell'addizionale comunale IRPEF che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sui carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

All'art 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (I.M.U o T.A.S.I.) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso;
 - nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge, la detrazione ordinaria va applicata in ragione della quota di possesso. Qualora il coniuge assegnatario che occupa l'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la detrazione gli spetta nella misura del 10% corrispondente alla quota di partecipazione all'obbligazione TASI; il restante 90% resta imputabile all'altro coniuge;
- 5) **di dare atto** che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9 comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate semestrali, scadenti la prima il 16 ottobre e la seconda il 16 dicembre corrente anno. Il versamento della TASI è effettuato in deroga all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili. Verrà effettuato quindi in autoliquidazione dai contribuenti;
- 6) **di dare atto** che il tributo TASI e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento ai mesi di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni;

- 7) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.21 del 10.09.2014;
- 8) di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.


Il Presidente, a questo punto, invita a votare l'immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza

DELIBERA

di dichiarare, con voti unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000.





COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 10.09.2014

OGGETTO: "Approvazione aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento".

Ai sensi degli artt. , 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al presente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
per quanto concerne **la regolarità tecnica** esprime parere:

FAVOREVOLE

Cirò Marina, 09.09.2014



Il Responsabile del Servizio
Rag. Nicodemo Tavernese

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
per quanto concerne **la regolarità contabile** esprime parere:

FAVOREVOLE

Cirò Marina, 09.09.2014



Il Responsabile
Rag. Michele Giudicissi



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 10.09.2014

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giuseppe Fuscaldo)

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr.ssa Anna Rocca)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il 10/09/2014 e sarà affissa fino al 25/09/2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Cirò Marina, li 10/09/2014

Il Responsabile del Servizio Consiglio
(P. I. Giuseppe Fuscaldo)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Consiglio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 10/09/2014 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 423 registro Pubblicazioni.
- è divenuta esecutiva il 10/09/2014 :
 - perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.).

Cirò Marina, li 10/09/2014

Il Responsabile del Servizio Consiglio
(P. I. Giuseppe Fuscaldo)